

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIARDINA, FALCUCCI Franca e DE LEONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 1970

Modifiche al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238,
sull'ordinamento dello stato civile

ONOREVOLI SENATORI. — Nella passata legislatura gli onorevoli senatori Alessi e Giardina presentarono il disegno di legge n. 2163 concernente: « Modifiche al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile ». Il disegno di legge, esaminato, modificato e approvato dalla 2^a Commissione permanente del Senato, venne trasmesso alla Presidenza del Senato il 10 novembre 1967 per essere sottoposto all'esame e all'approvazione dell'Assemblea.

La chiusura della IV legislatura nell'aprile 1968 non consentì, peraltro, che il disegno di legge stesso compisse il suo intero iter legislativo.

Poichè non sono venuti meno, anzi sono diventati più pressanti, i motivi per i quali i senatori Alessi e Giardina presentarono al Senato nella precedente legislatura il disegno di legge di cui sopra, si ripropone ora all'approvazione del Senato lo stesso disegno di legge con le modifiche — piuttosto formali che sostanziali — apportate in sede di discussione dalla 2^a Commissione permanente e con l'integrazione di alcuni

nuovi elementi emersi dall'epoca della precedente presentazione ad oggi.

Nel 1961 era stato presentato dal Governo al Parlamento un disegno di legge (n. 1686 - Senato, III legislatura) riguardante sostanziali modifiche all'attuale ordinamento dello stato civile.

Le due modifiche principali proposte in detto disegno di legge, composto di 202 articoli, consistevano:

a) nella soppressione del secondo originale dei registri dello stato civile (da depositare presso gli archivi dei tribunali) e relativa sostituzione dell'originale stesso con traduzione in microfilmatura;

b) nella eliminazione dell'istituto della trascrizione degli atti dello stato civile nei comuni di residenza delle persone interessate all'evento di stato civile.

Il disegno di legge non fu esaminato dal Parlamento nella III legislatura.

In considerazione che le innovazioni di cui al punto a) sembrano di difficile attuazione, sia dal punto di vista pratico, sia dal

punto di vista giuridico (difficoltà di fornire tutti i comuni ed i tribunali d'Italia di apparecchiatura di riproduzione in microfilmature e di lettura; impossibilità di riportare le eventuali annotazioni marginali apposte sull'originale depositato presso i comuni sull'altro originale microfilmato depositato presso gli archivi dei tribunali) e ritenuto che i principali motivi che indussero il Governo a presentare il ricordato disegno di legge nel 1961 debbono essere ricercati nell'intenzione di eliminare l'enorme ingombro degli archivi giudiziari, di snellire le procedure e di recuperare il personale destinato all'aggiornamento degli atti, si sottopone, onorevoli senatori, al vostro esame e alla vostra approvazione il presente disegno di legge che, eliminando il superato istituto della trascrizione degli atti di stato civile nei comuni di residenza, consentirà ai comuni ed ai tribunali un recupero di personale da destinare ad altri compiti di istituto.

Nella relazione al disegno di legge Gonnella del 1961 si legge: « Il numero dei registri e degli atti da conservare ha già raggiunto cifre elevatissime ed è destinato ad aumentare col tempo sia in rapporto alla crescita costante della popolazione sia per i sempre più numerosi eventi che investono la vita di ogni singolo cittadino, nell'andare del tempo.

I principali svantaggi dell'attuale sistema sono i seguenti:

- 1) l'enorme ingombro degli archivi giudiziari provocato dagli atti e dalle annotazioni trasmessi, in continuo incremento per le cause sopra indicate, con conseguente necessità di occupare sempre nuovi e più vasti locali e con crescente difficoltà di organizzare l'attività di conservazione;

- 2) il pericolo di distruzione degli atti ad opera di muffe, insetti, umidità, incendi od altri eventi;

- 3) la materiale difficoltà e spesso impossibilità di effettuare l'apposizione delle annotazioni sugli atti, a causa della laboriosa ricerca dei registri negli archivi, nonchè la necessità di impiegare per detti compiti numeroso personale che viene distolto dalle

sue principali funzioni, per le quali, spesso, risulta inadeguato, pur dedicandovisi interamente.

Gli atti attualmente giacenti presso gli archivi delle cancellerie ascendono ad 873 milioni di cui circa 640 milioni costituiti da allegati; lo spazio occupato da essi è di 873 mila metri cubi con un aumento annuo di 11.000 metri cubi, corrispondenti a circa 11 milioni di nuovi atti, e la spesa complessiva, tra valore degli immobili occupati, perdita di interessi, calcolati prudenzialmente al 5 per cento annuo, per il mancato investimento dei medesimi immobili e onere del trasporto dei registri dai comuni ai tribunali, arriva ad un totale di 160 milioni di lire all'anno, suscettibili di aumento continuo e notevole.

Mantenendo l'attuale sistema è inevitabile che tra non molto si determini una completa paralisi del servizio presso le cancellerie dei tribunali, per insufficienza del personale e la vastità crescente dei compiti.

È anche inevitabile che il problema dei locali giudiziari, già tanto grave e pressante, si aggravi ulteriormente in modo irrimediabile ».

La soppressione di alcune serie della parte seconda dei registri dello stato civile, dove vengono trascritti gli atti dello stato civile formati nei comuni nei quali l'evento si è verificato, rilevatesi superflue dopo l'entrata in vigore della legge sui servizi anagrafici n. 1228, del 24 dicembre 1954, e del relativo regolamento di esecuzione n. 136, del 31 gennaio 1958, consentirebbe sicuramente ai comuni ed ai tribunali un certo recupero di personale ed una utilizzazione dei propri ambienti, con una sensibile riduzione dei costi, tenuto conto che i predetti registri debbono essere tenuti anch'essi in duplice esemplare ed aggiornati continuamente in conformità degli atti originali.

Gli articoli 78, 131 e 149 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, prescrivono che gli atti di nascita, di matrimonio e di morte, ricevuti occasionalmente in un comune diverso da quello di residenza, debbono essere trascritti nei comuni ove gl'interessati risiedono. Ciò farebbe pensare che l'interessato, anzichè chiedere la certificazione

dell'atto che l'interessa al comune ove l'evento ebbe a verificarsi, possa chiederla al comune di residenza e che questo sia obbligato a rilasciarla. Se tale scopo appare vero a prima vista, sostanzialmente non lo è. Si deve rilevare, infatti, che, per una interpretazione comunemente data, da un atto trascritto non possono scaturire certificazioni e che la trascrizione non segue il cittadino nei suoi eventuali successivi trasferimenti di residenza.

Ci sono poi delle considerazioni di carattere pratico che confortano tale interpretazione.

Infatti, nella trascrizione degli atti, per errata interpretazione della grafia, o per qualche errore nella dattiloscrittura, l'atto trascritto può subire delle alterazioni, e quindi non corrispondere esattamente all'originale, ed inoltre le relative annotazioni, che dovrebbero essere apportate a margine o in calce dell'atto trascritto, non vengono in effetti annotate. Quanti atti di nascita trascritti sono tuttora privi di annotazione marginale di avvenuto matrimonio? Quante annotazioni di morte non sono state apportate in calce agli atti di nascita trascritti? Quante annotazioni di apertura e chiusura di tutela, di adozione, di affiliazione, di riconoscimento non risultano apportate sugli atti trascritti nei comuni di residenza, mentre sono state già apposte sugli atti originari? Per le predette considerazioni, infatti, gli ufficiali dello stato civile chiedono logicamente, per uso matrimonio, le copie integrali degli atti di nascita dei nubendi rilasciate dai comuni di nascita e non le copie degli atti trascritti rilasciate dai comuni di residenza.

Altro svantaggio da non sottovalutare, derivante dall'attuale sistema, è la costituzione di due numeri di atti dello stato civile riferentisi allo stesso evento e alla stessa persona: un numero, infatti, è assegnato all'atto al momento della formazione nel comune dove l'evento si è verificato ed uno nuovo viene assegnato nel comune di residenza al momento della trascrizione. Poichè, poi, negli atti anagrafici deve essere indicato il numero dell'atto di stato civile e intanto nessuna disposizione prevede quale dei due

numeri deve essere quello da riportare nei predetti atti, grande è la confusione che ne deriva in quanto ogni ufficio segue una propria prassi. Nulla di grave in tutto questo se il numero indicato negli atti anagrafici fosse fine a se stesso; ma l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica numero 432, del 2 maggio 1957, sancisce l'obbligo che nelle carte di identità, al posto della paternità e della maternità dell'interessato deve essere indicato il numero dell'atto di nascita risultante dal relativo registro, e poichè la carta d'identità la rilascia il sindaco del comune di residenza, nel predetto documento viene indicato il numero dell'atto di nascita trascritto e non di quello originario.

Unitamente agli svantaggi, l'attuale sistema della trascrizione appare anche superato se si esamina la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e il conseguente regolamento di esecuzione del 31 gennaio 1958, n. 136. La predetta legge ha in effetti riconosciuto valore di atto pubblico agli atti anagrafici e conferito autonomia alla figura dell'ufficiale di anagrafe, attribuendo così una nuova e notevole importanza ed efficacia agli adempimenti anagrafici. Tra questi adempimenti l'articolo 6 della legge e l'articolo 10 del regolamento fanno obbligo all'ufficiale di stato civile di dare comunicazione a quello di anagrafe delle notizie concernenti le nascite, le morti, i matrimoni, le sentenze dell'autorità giudiziaria e gli altri provvedimenti relativi allo stato civile delle persone.

Tutte queste ragioni suggeriscono di modificare gli articoli 64, 66, 78, 124, 125, 131, 132, 134, 137, 149 e 151 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

Nessuna modifica viene, ovviamente, apportata alla trascrizione in Italia degli atti di stato civile formati all'estero, per i quali continueranno ad essere applicate le norme in vigore (articolo 51 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238).

Con il presente disegno di legge si intende, altresì, eliminare un'altra procedura rivelatasi superflua e complessa.

Il primo comma dell'articolo 149 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, impone l'obbligo all'ufficiale dello stato civile del co-

mune, dove è avvenuto il decesso, di trasmettere « copia dell'atto di morte » al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione trovasi il comune di nascita del defunto, affinché sia provveduto all'annotazione della morte in calce all'atto di nascita del defunto stesso. Questa procedura comporta indubbiamente una sensibile perdita di tempo e anche una percentuale elevata di errori. Si sa, infatti, che pochissimi comuni sono muniti di apparecchiature per fotoriproduzione di atti dai registri dello stato civile e quindi è necessario scrivere la copia a mano o a macchina con grave disagio degli uffici di stato civile dei piccoli comuni dove un solo impiegato deve fare tutto; il disagio è ancora maggiore nei mesi di elevata mortalità senile nei comuni sede di gerontocomi. Nella copia dell'atto di morte sono contenute, poi, notizie che non interessano ai fini dell'annotazione marginale (ora della morte, luogo della morte, denunciante la morte, testimoni all'atto di morte).

In considerazione di quanto sopra si propone di provvedere all'annotazione della morte con la stessa procedura dell'annotazione di matrimonio prevista dall'articolo 132 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, che fa obbligo all'ufficiale dello stato civile del comune dove il matrimonio è stato celebrato di darne comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione trovasi il comune ove ciascuno degli sposi è nato. Ciò è stato anche prospettato nel disegno di legge Gonella del 1961.

Altre tre innovazioni — più che di innovazione si tratta di una interpretazione autentica delle attuali norme — si suggeriscono con il presente disegno di legge. La prima riguarda la chiara indicazione nell'atto di nascita del primo nome imposto al bambino, la seconda e la terza la potestà del sindaco a delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile.

1. — L'articolo 6 del codice civile dispone: « Ogni persona ha diritto al nome che le è attribuito per legge », e l'articolo 71 del

regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, così recita: « L'atto di nascita enuncia il comune, la casa, il giorno e l'ora della nascita, il sesso del bambino ed il nome che gli è dato ».

Da ciò si deduce chiaramente che si è voluto stabilire che ciascuna persona debba avere « un solo nome ».

Di fronte a queste precise disposizioni dettate dalla legge, è invalsa, tuttavia, la consuetudine di dare ai figli più nomi e di chiedere che essi siano inseriti nell'atto di nascita; il che si spiega soprattutto con il desiderio del dichiarante di attestare solennemente la propria stima o devozione nei confronti di più persone.

Di tutti i nomi indicati nell'atto di nascita, generalmente uno soltanto viene adoperato, poi, da ciascun cittadino per le necessità della sua vita e da altri per indicarlo e chiamarlo nei rapporti sociali.

Quando il nome usualmente portato coincide col primo dei nomi scritti nell'atto di nascita, non vi è luogo ad inconvenienti; ma non altrettanto può dirsi, ed il caso purtroppo non è infrequente, quando questa coincidenza non esiste, essendovi allora la possibilità di equivoci e di conseguenti difficoltà per l'accertamento dell'identità delle persone, non essendo spesso chiari i segni di interpunzione tra un nome e l'altro; difficoltà che sono maggiormente gravi se si ripercuotono nel campo dei rapporti giuridici.

Più grave si presenta la situazione quando ci si trova di fronte ai nomi doppi o abbinati che presi singolarmente possono costituire due nomi a sè, come ad esempio: Maria Angela, Maria Anna, Maria Grazia, Paolo Emilio, Marco Aurelio, Francesco Paolo, eccetera.

La confusione in materia è stata ed è tuttora grave, tanto è vero che il Ministero di grazia e giustizia, nell'interpretare l'articolo 374 del codice civile del 1865 (riportato integralmente nell'articolo 71 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238), con circolare del 15 dicembre 1908 indirizzata ai rappresentanti del pubblico ministero, raccomandava ai predetti di « richiamare l'attenzione delle autorità ed uffici dipendenti da questo Ministero o posti sotto la sua sorveglianza,

onde tutti e ciascuno, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, e segnatamente i notari, gli ufficiali dello stato civile, si attengono all'osservanza di quanto sopra, procurando in ogni miglior modo che i cittadini, negli affari, atti o formalità che li riguardano, usino sempre del primo nome scritto nell'atto della loro nascita». Per porre fine a questo incerto stato di cose, si ritiene di dover modificare l'articolo 71 dell'attuale ordinamento nel senso di chiarire che, tranne il primo nome, tutti gli altri eventuali nomi, enunciati nell'atto di nascita e indicati tra parentesi, sono privi di effetto.

2. — L'articolo 1 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, dispone che « il sindaco può delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile a uno o più assessori o, in mancanza, ad altre persone che hanno i requisiti per essere eletti consiglieri comunali. Per gli atti di nascita, di morte e di richiesta della pubblicazione di matrimonio, la delegazione può essere fatta anche al segretario comunale e ad altri impiegati del comune ».

Alcuni sindaci, interpretando alla lettera la disposizione di legge, delegano le funzioni di ufficiale dello stato civile per gli atti di nascita, morte e pubblicazione di matrimonio ad impiegati comunali e quelle per tutti gli atti di matrimonio a persone aventi i requisiti per essere eletti consiglieri comunali.

Altri sindaci, invece, interpretando lo spirito della legge, delegano le funzioni di ufficiale dello stato civile per trascrivere gli atti di matrimonio nella parte II della serie A e B ad impiegati comunali e quelle per la sola celebrazione di matrimonio a persone aventi i requisiti per essere eletti consiglieri comunali.

Da questa duplice interpretazione della norma, scaturisce un duplice concretizzarsi di gravi situazioni giuridiche, per cui molte trascrizioni di matrimonio potrebbero essere annullate, qualora il magistrato, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di una delle due deleghe, si pronunciasse per la incompetenza funzionale di una delle due categorie di ufficiali dello stato civile.

L'articolo 1 del regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, infatti, così recitava: « Il sindaco può delegare le funzioni stesse ad un assessore o ad un consigliere comunale. Per gli atti di nascita o di morte può anche delegare il segretario comunale ».

Nessun dubbio poteva allora sorgere al riguardo, in quanto in quel tempo il matrimonio riconosciuto dallo Stato italiano era soltanto quello regolato dal codice civile e, pertanto, non esisteva l'istituto della trascrizione. Il sindaco, infatti, per la celebrazione del matrimonio civile poteva delegare le funzioni ad un assessore o ad un consigliere comunale; il segretario comunale — allora di altri impiegati non si parlava — non poteva procedere alla celebrazione del matrimonio civile.

Con il Concordato fra la Santa Sede e l'Italia e con la legge 27 maggio 1929, n. 847, con la quale venivano riconosciuti effetti civili al matrimonio disciplinato dal diritto canonico, è sorto l'istituto della trascrizione degli atti di matrimonio. In sostanza, mediante il Concordato, erano venute a crearsi due posizioni, due momenti distinti e cioè il momento dell'atto solenne della celebrazione con l'assistenza del parroco, che è quello della formazione dell'atto e che costituisce il vincolo matrimoniale, ed il momento della trascrizione dell'atto religioso nei registri dello stato civile comunale e che ha forza meramente dichiarativa. Purtroppo l'articolo 1 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, entrato in vigore dieci anni dopo la legge concordataria, recependo letteralmente l'articolo 1 del regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, non tenne conto del nuovo sistema misto che si era venuto a creare ed ha indirizzato i comuni d'Italia in due opposte versioni procedurali. Però non bisogna dimenticare la relazione del Ministro guardasigilli, che spiegò i motivi per i quali fu indotto ad estendere la delega del sindaco al segretario comunale e agli altri impiegati del comune e si espresse in un modo talmente chiaro da dissipare tutti i dubbi in proposito: « Le esigenze del servizio, specialmente nei grandi centri urbani, mi hanno indotto ad estendere la delega, da un lato, ad altri impiegati del comune e, dall'altro, agli atti di richiesta di pubbli-

cazione di matrimonio, nonchè al rilascio di estratti, certificati e copie di allegati; non però alla celebrazione del matrimonio, data la particolare importanza e solennità dell'atto ».

È stata, quindi, sottratta al segretario comunale ed agli altri impiegati del comune la possibilità di essere delegati per la celebrazione del matrimonio, per quella forma solenne per cui l'articolo 127 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, prescrive che l'ufficiale dello stato civile, per ricevere la dichiarazione di matrimonio degli sposi e dichiarare la loro unione in matrimonio, deve cingere la sciarpa tricolore.

Non debbono essere in questa sede sottovalutati i motivi, per cui con l'articolo 1 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è stata introdotta la facoltà di delega al segretario comunale e ad altri impiegati comunali anche per le pubblicazioni di matrimonio, facoltà che non era ammessa dal regio decreto del 1865.

Il segretario comunale o l'impiegato regolarmente munito di delega, può compiere, infatti, tutte le operazioni relative alla pubblicazione del matrimonio; operazioni che costituiscono uno dei compiti più impegnativi del funzionario delegato: egli dovrà esaminare la posizione giuridica dei due sposi allo scopo di accertare la loro capacità a contrarre matrimonio, ed oggi poi, che i matrimoni tra italiani e stranieri sono numerosissimi, non è infrequente il caso in cui l'ufficiale dello stato civile debba risolvere, senza l'ausilio di alcuno, problemi delicati e complessi. Nè va trascurato il fatto della competenza dell'ufficiale dello stato civile in materia di opposizioni, per le quali egli è legittimato a decidere se sospendere o meno il matrimonio.

Di fronte a questi compiti rilevanti, di fronte alla possibilità di formare l'atto di pubblicazione e di sottoscriverlo, è chiaro che la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile che, come si è detto, è soltanto dichiarativa, si riduce soltanto ad un lavoro materiale di ricezione, pur dovendo essere preceduta da una indagine diretta ad accertare l'inesistenza delle tre cause che, a norma dell'articolo 12 della legge 27 maggio 1929, n. 847, impedirebbero

la trascrizione stessa e cioè l'eventuale bigamia, l'interdizione di uno degli sposi e il matrimonio civile già contratto in precedenza dai medesimi sposi; ma tale accertamento l'ufficiale dello stato civile (funzionario delegato) lo ha già fatto in sede di richiesta di pubblicazione.

L'articolo 136 del codice civile prevede l'ammenda da lire 20 mila a lire 120 mila per l'ufficiale di stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualche impedimento e divieto di cui egli ha notizia; e l'articolo 20 della legge 27 maggio 1929, n. 847, agli effetti del predetto articolo 136, parifica alla celebrazione del matrimonio il rilascio del nulla osta che deve essere presentato al parroco per la celebrazione del matrimonio concordatario.

Alcuni ufficiali dello stato civile e procuratori della Repubblica ritengono che il certificato, previsto dall'articolo 7 della legge 27 maggio 1929, n. 847, non possa essere firmato dall'ufficiale dello stato civile delegato, a norma dell'articolo 1, comma quarto, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, a ricevere la richiesta della pubblicazione di matrimonio, in quanto, essendo impiegato comunale, è escluso dalla delega a celebrare il matrimonio.

Altri ufficiali dello stato civile e procuratori della Repubblica ritengono, invece, che il certificato di cui trattasi possa essere firmato dall'ufficiale dello stato civile delegato, a norma dell'articolo 1, quarto comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, a ricevere la richiesta della pubblicazione di matrimonio in quanto, avendo compiuto tutti gli atti inerenti alla pubblicazione, solo lui potrebbe essere legittimato a compiere l'atto conclusivo che è quello del rilascio del certificato.

Da una logica interpretazione dei citati articoli, è evidente che il certificato, previsto dall'articolo 7 della legge 27 maggio 1929, n. 847, possa essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto la richiesta della pubblicazione di matrimonio; egli, infatti, può rilasciare il certificato di eseguita pubblicazione, quando è richiesto di provvedervi da parte degli ufficiali dello stato civile di altri comuni e quando pro-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cede alla pubblicazione che viene richiesta dall'estero; egli fa tutte le indagini necessarie per accertare se sussistano o meno impedimenti alla celebrazione del matrimonio ed, infine, secondo la tesi sostenuta da pochi, farà firmare ad un altro ufficiale dello stato civile il certificato che dovrà essere presentato al parroco, facendogli naturalmente assumere tutta la responsabilità, per il solo fatto che il rilascio del predetto certificato è parificato, per l'eventuale applicazione della pena, alla celebrazione del matrimonio.

Da quanto precede è fuor di dubbio che l'articolo 20 della legge citata rinvia all'articolo 136 del codice civile solamente per il *quantum* della pena e non già per l'espletamento di funzioni, in quanto l'articolo 136 è collocato nella sezione VIII, capo III, titolo VI, riguardante le disposizioni penali

per gli ufficiali dello stato civile e per i coniugi contravventori.

A derimere dubbie interpretazioni di cui ai precedenti nn. 2 e 3, è necessaria una interpretazione autentica della norma, rendendo più precisa la dizione dell'articolo 1 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

Onorevoli senatori, considerata l'urgenza di eliminare i gravi inconvenienti segnalati, confidiamo che vogliate confortare con la vostra approvazione il presente disegno di legge che, in tredici articoli, propone alcune modifiche all'attuale ordinamento dello stato civile, modifiche che non comportano alcun aggravio al bilancio dello Stato, anzi ne diminuiscono notevolmente le spese, e che, senza dubbio, alleggeriscono gli oneri della burocrazia comunale e statale, aumentandone l'efficienza e la funzionalità.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 1 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« Ogni comune ha un ufficio di stato civile.

Il sindaco o chi in sua vece regge il comune è l'ufficiale dello stato civile.

Egli può delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile a uno o più assessori o, in mancanza, ad altre persone che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale.

Per la formazione e trascrizione degli atti di nascita, di morte, di richiesta della pubblicazione di matrimonio e rilascio del relativo certificato di nulla osta al matrimonio, nonchè per la sola trascrizione degli atti di matrimonio, la delegazione può essere fatta anche al segretario comunale o ad altri impiegati del comune ».

Art. 2.

L'articolo 64 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« I registri di nascita sono divisi in due parti; la prima parte è suddivisa in due serie distinte con le lettere *A* e *B* ».

Art. 3.

L'articolo 66 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« Nella parte seconda si iscrivono:

1) gli atti delle nascite avvenute durante viaggi aerei e che si denunziano nella Repubblica;

2) i processi verbali di cui all'articolo 75 relativi alla consegna di bambini trovati;

3) gli atti di riconoscimento di filiazione naturale ricevuti dall'ufficiale dello stato ci-

vile a norma della prima parte dell'articolo 84.

Nella stessa parte seconda si trascrivono:

- 1) gli atti di nascita ricevuti all'estero;
- 2) gli atti di nascita ricevuti durante viaggi per mare o per ferrovia;
- 3) le dichiarazioni di consegna di bambini ad un istituto ai sensi dell'articolo 77;
- 4) le sentenze che dichiarano o riconoscono la filiazione legittima;
- 5) gli atti di riconoscimento di filiazione naturale, esclusi quelli indicati al n. 3) del comma precedente e quelli ricevuti nell'atto di matrimonio;
- 6) le sentenze dichiarative di nullità del riconoscimento di filiazione naturale dopo che sono passate in giudicato;
- 7) le dichiarazioni giudiziali di paternità o di maternità di cui all'articolo 85 dopo che sono passate in giudicato;
- 8) i decreti di adozione, legittimazione, cambiamento od aggiunta di nome e cognome ed i provvedimenti che revocano o annullano i decreti medesimi;
- 9) i provvedimenti di dichiarazione, di revoca o di estinzione dell'affiliazione;
- 10) le sentenze di rettificazione e quelle di cui agli articoli 68 e 69.

Gli atti accennati nei numeri 1), 2), 3) e 5) del precedente comma devono essere trascritti per intero. Per quelli di cui al n. 5), quando si tratta di riconoscimento di figli adulterini preveduto nell'articolo 252, comma terzo, del primo libro del codice civile, si trascrive il solo decreto del Capo dello Stato che ammette il riconoscimento ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 71 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« L'atto di nascita enuncia il comune, la casa, il giorno e l'ora della nascita, il sesso del bambino e il nome semplice, o composto o duplice, che, secondo le indicazioni del

dichiarante, gli è dato; gli altri eventuali nomi sono indicati tra parentesi e in ogni caso non hanno alcun effetto giuridico ».

Art. 5.

L'articolo 78 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di nascita di un bambino fuori del comune in cui i genitori hanno la residenza, l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto o che lo ha trascritto nel caso previsto dall'articolo 81, ne dà comunicazione, entro dieci giorni, all'ufficiale di anagrafe del comune di residenza dei genitori, affinché sia provveduto all'aggiornamento dei relativi atti anagrafici ».

Art. 6.

All'articolo 124 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, le parole: « comma quarto » sono sostituite dalle parole: « comma terzo »

Il primo comma dell'articolo 125 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« La parte seconda dei registri di matrimonio è suddivisa in due serie, distinte rispettivamente con le lettere *A* e *B* ».

Il terzo comma dello stesso articolo 125 è soppresso.

Al quarto ed al quinto comma dell'articolo 125 le parole: « serie *C* » sono sostituite dalle parole: « serie *B* ».

Art. 7.

L'articolo 131 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto è disposto nell'articolo precedente, l'ufficiale dello stato civile che ha celebrato il matrimonio tra sposi di cui anche uno soltanto risiede in altro comune, o ne ha trascritto l'atto quando il matrimonio è stato celebrato davanti ad un ministro del culto cattolico o di culto ammesso

nello Stato, ne dà comunicazione entro il giorno successivo all'ufficiale di anagrafe del comune di residenza degli sposi, affinché sia provveduto all'aggiornamento dei relativi atti anagrafici ».

Art. 8.

Al primo comma dell'articolo 132 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, le parole: « dall'articolo 66, comma terzo, numeri 1), 2), 3) e 4) » sono sostituite dalle parole: « dall'articolo 66, comma secondo, numeri 1), 2) e 3) ».

Al primo comma dell'articolo 134 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, le parole: « comma quinto » sono sostituite dalle parole: « comma quarto ».

Art. 9.

Il primo comma dell'articolo 137 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« La parte seconda dei registri di morte è suddivisa in due serie, distinte rispettivamente con le lettere *A* e *B* ».

Il secondo comma dello stesso articolo 137 è abrogato.

Al terzo comma dell'articolo 137 le parole: « serie *B* » sono sostituite dalle parole: « serie *A* »; al quarto e al quinto comma dell'articolo 137 le parole: « serie *C* » sono sostituite dalle parole: « serie *B* ».

Art. 10.

Il primo comma dell'articolo 149 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale dello stato civile, che iscrive nei propri registri un atto di morte, provvede per l'annotazione dell'atto stesso su quello di nascita del defunto, osservate le disposizioni dell'articolo 175. Se la nascita è avvenuta in altro comune, egli deve darne

prontamente avviso al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione trovasi detto comune, affinchè sia provveduto all'annotazione sui registri di nascita a norma del predetto articolo 175 ».

Il terzo comma dell'articolo 149 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« Se il defunto era residente in un altro comune, l'ufficiale dello stato civile, che ha formato l'atto di morte, ne dà comunicazione entro dieci giorni all'ufficiale di anagrafe del comune in cui il defunto aveva la sua residenza, affinchè sia provveduto all'aggiornamento dei relativi atti anagrafici ».

Art. 11.

L'articolo 151 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale di anagrafe, entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione della morte di persona la quale ha lasciato figli in età minore, deve darne notizia all'ufficiale di stato civile e questi a sua volta, nei cinque giorni successivi, deve darne notizia al giudice tutelare, a termine dell'articolo 345 del codice civile ».

Art. 12.

Nel caso di atti iscritti nei registri di un comune dello Stato trascritti in quelli di un altro comune, l'obbligo di apporre le annotazioni sugli atti trascritti in esecuzione della norma contenuta nell'articolo 176 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, si riferisce agli atti già trascritti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.